



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 91/14/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
MATTIUSSI / H3G S.P.A.
(GU14 n. 852/2014)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 176/14/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “*Regolamento*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza dell’utente Mattiussi del 13 maggio 2014 nei confronti dell’operatore H3G S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato la rimodulazione posta in essere dall'operatore H3G, relativa alla messa in scadenza del credito autoricaricato, alla data del 31 dicembre 2013.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

a. l'utente, titolare dell'utenza telefonica n. 3474817xxx, aveva aderito ad un piano tariffario che prevedeva la possibilità di accumulare credito autoricaricato, senza alcun vincolo di scadenza;

b. in data 2 gennaio 2014, l'operatore H3G provvedeva ad azzerare il credito autoricaricato, cosicché il credito pari ad euro 1.702,00 presente alla data del 31 dicembre 2013 era stato ridotto ad euro 47,46;

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

i. la restituzione del credito maturato sino al 31 dicembre 2013, pari ad euro 1.702,00.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore interessato, nelle proprie memorie, ha rappresentato quanto segue. Nel mese di luglio 2012, H3G, al fine di contrastare utilizzi non conformi all'uso personale del servizio telefonico, in contrasto con l'art 12 delle condizioni generali di contratto, ha informato la clientela che, ai sensi dell'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il credito promozionale autoricaricato maturato fino alla data del 30 novembre 2012 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2012. Tale data di scadenza, come indicato nella successiva comunicazione del dicembre 2012, è stata prorogata ed i termini di consumo dell'autoricarica sono stati resi più ampi, in attesa che il Tar Lazio si pronunciasse sulla delibera n. 562/12/CONS, con cui l'Autorità aveva ritenuto non congruo il termine di preavviso concesso alla clientela per il consumo del credito da autoricarica.

Con Ordinanza n.1623/2013 del 12 aprile 2013, passata in giudicato, il Tar Lazio ha accolto la domanda cautelare di H3G, ritenendo legittima la decisione assunta dall'operatore di porre a scadenza il credito autoricaricato e ha fissato – come congruo – un termine di consumo del predetto credito di dodici mesi.

Il pronunciamento del Tar Lazio si pone nel solco dell'attuale orientamento giurisprudenziale, atteso che già il Tribunale di Milano, Sezione I Civile, con la recente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sentenza n. 04951/2012, del 13 aprile 2012, depositata il 26 aprile 2012, aveva accertato la piena legittimità di analoga rimodulazione, effettuata da H3G nel 2007 e consistente nell'avviso alla clientela, nell'ottobre 2007, che il 31 dicembre 2007 sarebbe stato posto a scadenza il credito autoricaricato presente sulle utenze interessate.

Sulla scorta di tali decisioni, H3G, a giugno 2013, ha comunicato a tutta la clientela interessata che la data ultima di scadenza del credito da autoricarica era fissata al 31 dicembre 2013, consentendo così alla clientela di usufruire del consumo del credito autoricaricato per un periodo ben più ampio dei 12 mesi ritenuti congrui dal Tribunale Amministrativo.

Ciò posto, l'operatore insiste per il rigetto dell'istanza perché infondata, essendo stato accertato il diritto di H3G di intervenire sul credito derivante da autoricarica, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa e di merito.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può essere accolta come di seguito precisato.

In primo luogo occorre precisare che, in occasione della rimodulazione dell'offerta "*Promo Speciale 2008*", l'operatore H3G ha comunicato alla clientela, nel mese di luglio 2012, che il credito promozionale maturato sino alla data del 30 novembre 2012 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2012. Considerato che l'operazione di messa in scadenza del credito autoricaricato andava ad incidere su un credito oramai maturato dagli utenti nel corso del rapporto contrattuale con la medesima società, l'Autorità, con delibera n. 562/12/CONS, ha diffidato il predetto operatore dal porre in scadenza il credito da autoricarica maturato dagli utenti in virtù dell'adesione all'offerta "*Promo Super Tua+*". La predetta delibera aveva previsto un termine congruo, pari a quello in cui il relativo credito è stato accumulato (quadriennio 2008-2012), per consentire agli utenti di fruire, secondo le ragionevoli esigenze di consumo, del credito residuo; disponeva, altresì, che entro dieci giorni dalla notifica del predetto provvedimento, l'operatore H3G avrebbe dovuto comunicare a tutti gli utenti interessati da detta operazione, la possibilità per essi di continuare a godere del credito da autoricarica residuo, anche successivamente al 31 dicembre 2012.

A seguito di tale disposizione, l'operatore H3G ha impugnato la predetta delibera, con istanza di annullamento, innanzi al Tar Lazio. Il suddetto organo giurisdizionale, in accoglimento delle richieste dell'operatore, ha emesso ordinanza n. 1623/2013, con la quale ha sospeso la delibera dell'Autorità nella parte in cui prevede di non porre a scadenza il credito autoricaricato, maturato dagli utenti in virtù dell'adesione all'offerta.

La predetta ordinanza ha, altresì, ritenuto congruo il termine di dodici mesi, entro il quale utilizzare l'intero credito da autoricarica posseduto alla data di cessazione dell'offerta, decorrente dalla comunicazione dell'operatore ai propri clienti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Pertanto, alla luce di tale arresto giurisprudenziale, l'Autorità non può accogliere le richieste di parte istante.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA **Articolo 1**

1. L'Autorità rigetta l'istanza del Sig. Mattiussi nei confronti della società H3G S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 23 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani